

Ns. Rif.: 288/21/VD

Milano, 19 novembre 2021

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ESG PER IL FACTORING"

ESG per il factoring | Condivisione bozza primo capitolo delle Linee Guida

Si trasmette, per osservazioni e commenti su struttura e contenuti, la bozza del primo capitolo delle Linee Guida ESG per il factoring che, in coerenza con l'indice condiviso nel corso delle prime riunioni, include l'overview del framework normativo ESG core.

A seguito della pubblicazione delle proposte di modifica della Commissione Europea del framework prudenziale (Reg. EU 575/2013 - CRR e Dir. EU 36/2013 - CRD) pubblicato il 27 ottobre 2021, i colleghi di PwC hanno già provveduto a introdurre e/o riprendere alcuni requisiti relativi all'integrazione dei rischi e dei fattori ESG e al futuro trattamento delle esposizioni a tali rischi, alcuni dei quali sono stati riportati all'interno del documento [cfr. par. 2.6].

Si prega di far pervenire il proprio contributo alla Segreteria Assifact (efact@assifact.it) o direttamente a Nicoletta Burini (nicoletta.burini@assifact.it – mob. 334 9692511) **entro la fine di novembre**.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

BANCA SISTEMA	Paola QUADRI Patrizia SFERRAZZA Christian ZAMPER	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BFF BANK	Caterina DELLA MORA Clarissa MINI Marco PIERO	Massimiliano BELINGHERI
FACTORIT	Alessandro GABRIELE Tiziana MEZZANZANICA	Antonio DE MARTINI
FERCREDIT	Claudio CAMPOLO Raffaella PISTILLI	Raffaella PISTILLI
GENERALFINANCE	Ugo Colombo Valerio PUGLIA	Massimo GIANOLLI
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Rosa RUEDA	Rodolfo COLCIAGO
IFITALIA	Matteo DE MIELESI	Ruxandra VALCU
INTESA SANPAOLO	Matteo CASO	Anna CARBONELLI
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Alfonso IAQUINANDI	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
MBFACTA	Matteo MORETTI Monica SCANSANI	Enrico BUZZONI
MPS LEASING & FACTORING	Salvatore DI PUMA Luca MINETTO	Simone PASQUINI
SACE FCT	Andrea CERVINI Marco CIPRIANO Lorenzo GERINI Giancarlo POLIDORI Luca ULIVIERI	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Viktoria LOLE	Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Maurizio ANTONIELLI Beatrice BINDA Francesco OIENI	Simone DEL GUERRA

ESG per il *factoring*

Analisi congiunta PwC – Assifact in merito alla sostenibilità del *business* e declinazione per il *factoring*

Indice

1.	Premessa e obiettivi del documento.....	3
2.	Il contesto normativo	3
2.1	Obiettivi europei per la transizione ESG.....	3
2.2	<i>EU Sustainable Finance Package</i>	5
2.3	L' <i>Action Plan</i> dell'Autorità Bancaria Europea (EBA).....	6
2.4	Aspettative del <i>Supervisor</i> : Guida BCE sui rischi climatici e ambientali.....	8
2.5	<i>Taxonomy Regulation</i> e obblighi di <i>disclosure</i>	8
2.6	<i>EU Banking Package</i> : proposte di modifica del framework prudenziale definito dal Reg. EU 575/2013 (CRR) e dalla Direttiva EU 36/2013 (CRD).....	11

1. Premessa e obiettivi del documento

Le dimensioni ambientali, sociali e di governance (ESG) hanno assunto un ruolo centrale negli ultimi anni e rappresentano uno dei temi di maggior attenzione da parte delle istituzioni internazionali ed europee. In tale contesto, il settore finanziario sta acquisendo una consapevolezza crescente sulla necessità di integrare i fattori ESG a livello di strategia aziendale e nel modello di business in ottica di transizione verso una finanza sostenibile. Infatti, considerando l'importanza crescente che gli aspetti legati alla sostenibilità stanno progressivamente assumendo, l'introduzione di fattori ESG nell'ambito della strategia aziendale e del modello di business deve rappresentare non solo un obbligo di *compliance* normativa derivante da un framework in continua evoluzione, ma soprattutto un'opportunità di *value creation* di medio-lungo termine.

Il presente documento, elaborato in collaborazione tra la Commissione dedicata dell'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e PricewaterhouseCoopers (PwC), ha l'obiettivo di fornire un possibile approccio per gli operatori del *factoring* alla transizione ESG, declinando i principali aspetti da considerare per avviare il percorso di adeguamento in coerenza con il framework normativo nonché possibili interventi da mettere a terra per evolvere il modello di business attuale in ottica ESG.

2. Il contesto normativo

Il presente capitolo riporta una breve *overview* dei principali obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello internazionale ed europeo nonché le *roadmap* e i requisiti stabiliti dalle principali autorità europee per il settore finanziario al fine di promuovere l'integrazione di fattori e rischi ESG e la transizione verso una finanza sostenibile.

2.1 Obiettivi europei per la transizione ESG

Il 2015 è considerato come l'anno chiave per i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile in quanto a dicembre 2015 la Conferenza della Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) ha adottato l'Accordo di Parigi che costituisce il primo vero accordo globale sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, entrato in vigore nel novembre 2016. Gli obiettivi sono di lungo periodo e sono indirizzati a limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, con il tentativo di limitare l'aumento a 1.5°C. L'Unione europea ha firmato e ratificato l'Accordo di Parigi, è impegnata ad attuarlo e in linea con tale impegno, nel 2019 i paesi dell'UE hanno deciso intraprendere un percorso che li porterà a diventare la prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050.

Nello stesso anno dell'Accordo di Parigi, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che consta di 17 obiettivi, 169 target e 240 indicatori che mirano al raggiungimento dello sviluppo sostenibile a livello globale entro il 2030 attraverso una visione olistica che interessa sia la protezione degli ecosistemi marini e terrestri, la preservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici che l'allineamento di tutti i settori dell'economia e della società a uno sviluppo equo e sostenibile. L'Agenda 2030 è costituita da cinque concetti chiave, c.d. "cinque P": Persone, Prosperità, Pace, Partnership e Pianeta. Nell'ambito dell'implementazione dell'Agenda 2030, l'Europa gioca un ruolo chiave, soprattutto nel contrasto al cambiamento climatico e assumerà sempre più un ruolo di guida nel contesto delle negoziazioni internazionali sul clima.

Alla luce di tali obiettivi, la Commissione Europea ha pubblicato a marzo 2018 il piano d'azione "Finanziamento della crescita sostenibile", avente l'obiettivo di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e gestire proattivamente i rischi finanziari che derivano da cambiamenti climatici-ambientali e da tematiche sociali. A fine 2019, inoltre, la Commissione Europea ha lanciato il *Green Deal* europeo (COM(2019)640) che prevede tutta una serie di iniziative (Figura 2) che mirano a raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050 attraverso la mobilitazione di almeno €1 trilione in investimenti sostenibili nei prossimi dieci anni. Coerentemente con la visione strategica del *Green Deal* europeo e con quanto riportato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, la Commissione Europea ha istituito un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili (c.d. Tassonomia Europea, Regolamento 2020/852/UE) che introduce un linguaggio comune per investitori e imprese, applicabile in caso di investimenti in progetti e attività economiche con sostanziale impatto positivo sul clima e sull'ambiente.

In aggiunta, come parte integrante della strategia di crescita sostenibile prevista dall'*European Green Deal*, la Commissione Europea ha pubblicato ad aprile 2021 il "EU Sustainable Finance Package" finalizzato ad incentivare la transizione ESG e le attività di *reporting* e *disclosure* correlate. Tale pacchetto include, tra le altre, una proposta per l'introduzione di una *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), a modifica ed estensione degli attuali requisiti di reporting sulle informazioni di carattere non finanziario per le imprese, derivanti dalla *Non Financial Reporting Directive* (NFRD), al fine di garantire la trasparenza verso gli investitori e il mercato e l'allineamento con gli obiettivi previsti dalla Tassonomia Europea (cfr. par. 2.5). L'Unione Europea ha implementato, inoltre, politiche climatiche ed energetiche sempre più ambiziose fin dal 2005, quando ha inaugurato il sistema di scambio di quote di emissioni – c.d. *EU Emissions Trading System* (EU ETS) - che ha permesso di ridurre le emissioni dell'UE nei settori regolati, ossia quelli maggiormente energivori ed a più alte emissioni di gas a effetto serra. Nel corso degli anni l'EU ETS ha subito sostanziali modifiche con il doppio obiettivo di ridurre le emissioni e nello stesso tempo garantire la competitività delle imprese europee evitando così il fenomeno del "*carbon leakage*", ossia il trasferimento delle attività produttive in Paesi caratterizzati da politiche climatiche meno stringenti. L'EU ETS ha contribuito all'avvicinamento al target adottato dal Consiglio europeo nel 2014 nel contesto del "Pacchetto clima e energia 2030" ossia di, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030.

Nel *Green Deal* europeo, l'Europa ha fissato un obiettivo ancora più ambizioso, ossia quello di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo, attraverso un obiettivo intermedio al 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55%, rispetto al 1990, ben al di sopra del precedente obiettivo del 40%. Il nuovo pacchetto "Fit for 55" è stato lanciato il 14 luglio 2021 e consta di 13 proposte legislative che includono un aggiornamento della normativa europea relativa al clima e all'energia. Il pacchetto "Fit for 55" costituisce un vero passo in avanti verso l'implementazione degli obiettivi previsti dal *Green Deal*. In tale contesto, il settore finanziario rappresenterà una leva cruciale per conseguire gli obiettivi del *Green Deal* europeo che non si limitano agli obiettivi climatici ma estendono l'ambito di applicazione all'economia circolare, alle energie rinnovabili, alla revisione degli accordi commerciali nell'ambito del WTO, alla sostenibilità nei settori dell'agricoltura e dei trasporti, solo per elencarne alcuni.

Gli obiettivi europei di medio e lungo periodo si inquadrano nell'impegno assunto verso i target climatici dell'Accordo di Parigi, espressi nel *EU Nationally Determined Contribution* (EU NDC) aggiornato alla fine del 2020 secondo quanto previsto dall'Accordo di Parigi e dal suo meccanismo di revisione quinquennale degli impegni intrapresi dagli Stati firmatari. L'EU NDC ha incorporato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e, in questo contesto, l'Unione Europea si è dotata di fondamentali strumenti normativi e regolatori che permettono la transizione ESG e l'allineamento degli strumenti finanziari agli impegni assunti verso gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

2.2 EU Sustainable Finance Package

Partendo dalle raccomandazioni avanzate sulla finanza sostenibile, nel marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato un Piano d'Azione: *"Financing Sustainable Growth"* (COM(2018)97), che costituisce la strategia dell'Unione europea per l'ESG. Il Piano ha tre obiettivi principali: 1) riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili; 2) integrare gli aspetti ESG nel *risk management*; 3) promuovere la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti finanziari nel lungo termine in funzione di una migliore protezione degli investitori (con particolare riferimento al rischio di *greenwashing*). In attuazione del Piano d'Azione, la Commissione europea ha adottato le seguenti proposte legislative:

- una proposta di regolamento relativo alla tassonomia delle attività eco-sostenibili, ossia di un sistema condiviso di classificazione e certificazione dei prodotti e servizi considerati sostenibili in grado di ridurre il rischio di pratiche scorrette: il Regolamento 2020/852/UE è stato adottato il 18 giugno 2020 ed è attualmente in corso la definizione dei suoi atti delegati;
- una proposta di Regolamento che introduce nuovi obblighi di *disclosure* in capo agli intermediari finanziari in merito alle modalità adottate per l'integrazione nelle scelte di investimento e nell'attività di consulenza sui fattori ESG: il Regolamento 2019/2088/UE è stato adottato nel novembre 2019, con applicazione a decorrere dal 10 marzo 2021;
- una proposta di modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 che introduce due nuovi indici di riferimento (*EU Climate Transition Benchmarks* e *EU Paris-aligned Benchmarks*) che tengano conto di alcuni aspetti di sostenibilità ambientale: Il regolamento 2019/2089/UE è stato adottato nel novembre 2019. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un "indice di riferimento ESG", tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione potrà essere accompagnata da una proposta legislativa;
- l'elaborazione di uno standard europeo per i *green bonds* a cui seguirà, nel luglio 2021, una proposta di Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (*European Green Bond Standard - EU GBS*).

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure finalizzate a favorire i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l'Unione europea. In particolare, il pacchetto *"EU Sustainable Finance"* di aprile prevede:

- una proposta di direttiva sull'informativa in materia di sostenibilità delle imprese (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*) tesa a migliorare il flusso delle informazioni sulla sostenibilità nel mondo corporate intesa come evoluzione della Direttiva in materia di informazioni non finanziarie - NFRD. La Direttiva armonizzerà la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese, in modo che le società finanziarie, gli investitori e il grande pubblico dispongano di informazioni comparabili e affidabili; è stata svolta una consultazione pubblica a cui seguirà l'adozione di una proposta normativa;
- due atti delegati relativi agli aspetti climatici della tassonomia UE (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici), che mirano a promuovere gli investimenti sostenibili chiarendo meglio quali attività economiche contribuiscono di più al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE;
- sei atti delegati modificativi relativi ai doveri fiduciari e alla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni che garantiranno che le imprese finanziarie, i consulenti, i gestori di attivi o gli assicuratori, includano la sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti.

Il 6 luglio 2021, nell'ambito della nuova "strategia per la finanza sostenibile" sono state adottate due nuove iniziative al fine di affrontare le sfide ambientali, aumentando gli investimenti e favorendo l'inclusione delle PMI, nella transizione dell'UE verso un'economia sostenibile:

- l'atto delegato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2020/852/UE sulla tassonomia relativo alle informazioni che le società, finanziarie e non finanziarie, sono tenute a comunicare agli investitori sulla sostenibilità ambientale degli attivi e delle attività economiche sulla quota delle loro attività commerciali, d'investimento o prestito allineate alla tassonomia UE. Gli istituti finanziari, soprattutto grandi banche, gestori di attivi, imprese di investimento e società di assicurazione e di riassicurazione, dovranno indicare la quota delle attività economiche ecosostenibili nel totale delle attività che finanziano o in cui investono;
- una proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee (*European Green Bond Standard - EU GBS*), che introdurrà uno standard rigoroso per l'emissione di obbligazioni che finanziano investimenti sostenibili. L'ambito di applicazione del EU GBS include tutti gli emittenti, sia pubblici che privati, che intendono volontariamente utilizzare la qualifica di "*European green bonds*" con riferimento alle proprie emissioni di green bonds. Il quadro normativo si presta per essere utilizzato anche da emittenti di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) e di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (*ABS – asset backed securities*);

Entrambe le iniziative del 6 luglio 2021 mettono in evidenza l'impegno sempre più attivo al fine di rendere il sistema finanziario dell'UE più sostenibile e mettono in evidenza la leadership mondiale dell'Unione europea nella definizione di norme internazionali per la finanza sostenibile.

2.3 L'Action Plan dell'Autorità Bancaria Europea (EBA)

Nel contesto internazionale ed europeo precedentemente descritto, le principali autorità europee hanno previsto delle *roadmap* dedicate ad incentivare la transizione verso una finanza sostenibile integrando i fattori ESG. Tra queste, l'Autorità Bancaria Europea (o European Banking Authority – EBA) ha pubblicato a dicembre 2019, un Action Plan per l'integrazione progressiva di fattori ESG nelle strategie di *business* dei *player* di mercato tramite l'identificazione di azioni mirate a individuare, misurare e monitorare tali rischi a supporto della percorso verso una finanza sostenibile.

La tematica relativa all'integrazione dei fattori ESG è stata introdotta da parte di EBA nell'ambito delle Linee Guida per la concessione e il monitoraggio dei prestiti¹ (maggio 2020), dove, infatti, EBA raccomanda che gli enti² tengano conto dei fattori ESG nel processo di concessione, valutazione del credito, delle Controparti e delle garanzie a supporto nonché nel framework di monitoraggio, a seconda del business e della complessità del business. Successivamente, a giugno 2021 è stato pubblicato il "*EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms*" che fornisce raccomandazioni dell'EBA ed evidenze delle *best practice* di mercato in relazione all'integrazione dei fattori e dei rischi ESG nell'ambito della strategia di *business*, del *Risk Management Framework* e della *Governance*. In particolare, per quanto riguarda l'integrazione dei rischi ESG, EBA ne sottolinea l'importanza di una corretta individuazione, gestione e monitoraggio in quanto potrebbero condurre a potenziali impatti anche sui rischi di primo pilastro, quali ad esempio il rischio di credito, il rischio operativo e di mercato. A tal fine, il Report riporta un potenziale approccio suddiviso in tre macro-fasi:

¹ Consultation Paper pubblicato a giugno 2019 e pubblicazione della versione finale a maggio 2020 (EBA/GL/2020/06)

² Secondo la definizione dell'art. 4, par. 1 del Regolamento UE 575/2013

- Assessment dell'esposizione ai rischi ESG, che prevede l'analisi dell'«*as is*» e la classificazione delle esposizioni in base alle caratteristiche ESG (e.g. per asset class, settore, Controparte, area geografica, *maturity*);
- Valutazione dei rischi ESG in base alla metodologia scelta che, a titolo di esempio, potrebbe essere rappresentata da una delle seguenti:
 - *Portfolio alignment method*, che verifica l'allineamento del portafoglio «*as is*» a diversi livelli (e.g. cluster di clientela, settore, area geografica) rispetto ai target ESG fissati a livello internazionale
 - *Risk framework method*, che valuta la capacità del portafoglio attuale di far fronte dei rischi ESG nel lungo periodo tramite analisi di stress e di *sensitivity* – approccio particolarmente efficace per i rischi di carattere ambientale; o
 - *Exposure method*, che effettua una valutazione ESG direttamente a livello di Controparte o di esposizione al fine di complementare l'assessment standard effettuato sui *financial risk*;
- Messa a terra delle attività di adeguamento, che potrebbe includere i seguenti interventi:
 - Identificazione di metriche di rischio ESG e limiti da includere all'interno del RAF, e.g. in base a cluster di Clientela, adottando un mix di indicatori *backward looking* e *forward looking* (e.g. limiti su Controparti che potrebbero non rispettare gli obiettivi E&S, in coerenza con la strategia di business);
 - Adeguamento dal punto di vista quali-quantitativo dei documenti di ICAAP e ILAAP;
 - Individuazione dei processi di *recovery* per la gestione dei potenziali impatti derivanti dai rischi ESG;
 - Individuazione dei dati e delle informazioni necessarie a identificare, gestire e monitorare i rischi ESG, necessari anche ai fini di reporting e *disclosure* (e.g. rating ESG ai fini di concessione e valutazione del merito di credito della Controparte);
 - Adeguamento del processo di valutazione della Controparte per includere fattori di rischio ESG, ad esempio tramite il ricorso a questionari qualitativi per valutare il grado di aderenza al framework ESG o tramite *tool* quantitativi da implementare;
 - Adeguamento del framework di determinazione del *pricing* in modo da considerare anche i rischi derivanti da fattori ESG e garantire la coerenza con la strategia di *business* e di rischio definite (e.g. correlazione del tasso al raggiungimento dei target ESG del previsti su un arco temporale predefinito); e
 - Integrazione del sistema di monitoraggio *ongoing* tramite *tool*, metriche, dati, anche a finalità di *reporting*.

La produzione di EBA sarà sviluppata ulteriormente nei prossimi anni per raggiungere giugno 2023³, data entro cui l'EBA presenterà una relazione alle Autorità europee che potrà condurre all'introduzione di un trattamento specifico delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali con potenziali benefici in termini di minori assorbimenti di capitale (in coerenza con quanto previsto dall'art. 501 quater del Regolamento UE 575/2013 – CRR).

³ La *deadline* attuale è fissata per il 28 giugno 2025 ma la proposta della Commissione Europea di modifica al Reg. EU 575/2013 (CRR) pubblicata il 27 ottobre 2021 (cd. «CRR 3») ha anticipato la stessa al 28 giugno 2023

2.4 Aspettative del *Supervisor*: Guida BCE sui rischi climatici e ambientali

In parallelo all'EBA Action Plan, anche la Banca Centrale Europea ha predisposto una *roadmap* atta alla progressiva integrazione dei fattori ESG da parte del sistema bancario in ottica di adeguamento del processo SREP. In tale ambito, a novembre 2020 è stata pubblicata la "Guida sui rischi climatici ambientali" (o "Guida"), elaborata congiuntamente da BCE e dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC) che riporta la *view* del *Supervisor* in merito alla gestione dei rischi climatici-ambientali nell'ambito dell'attuale quadro prudenziale descrivendo le aspettative rispetto alla modalità con cui tener conto di tali rischi nella formulazione e nell'attuazione delle strategie aziendali e dei sistemi di *governance* e di gestione dei rischi. Tale Guida non assume un carattere vincolante per le banche ma rileverà nell'ambito del dialogo con BCE con le banche *Significant* sottoposte alla vigilanza diretta di BCE.

La Guida riporta le aspettative del *Supervisor* lungo i seguenti principali ambiti:

- a. Modelli imprenditoriali e strategia aziendale, che prevede l'individuazione dei rischi derivanti da cambiamenti climatici e dal degrado ambientale a livello di settori chiave e aree geografiche e in relazione a prodotti e servizi nel breve, medio e lungo periodo in modo da adeguare, di conseguenza, la strategia di aziendale attraverso una strategia di sostenibilità dedicata;
- b. Governance e propensione al rischio, in particolare, l'Inclusione dei rischi climatici-ambientali nella strategia aziendale, degli obiettivi di business e nel sistema di gestione dei rischi e supervisione sulla risposta a rischi climatici e ambientali. L'inclusione di tali rischi potrà essere effettuata, a titolo di esempio, tramite la definizione di limiti ai rischi climatici-ambientali fissati in base al principio di proporzionalità, con l'obiettivo di raggiungere una gestione di tale categoria di rischi efficace e coerente con i processi "*as is*" dell'ente per gestione, monitoraggio e *reporting*;
- c. Risk Management Framework, che prevede l'integrazione dei rischi climatici-ambientali all'interno del sistema di gestione dei rischi esistente, dall'introduzione di limiti e metriche di rischio all'interno del *Risk Appetite Framework* (RAF) fino all'adeguamento quali-quantitativo dei documenti ICAAP e ILAAP nonché dei processi di *Recovery*. Tale integrazione dovrà essere effettuata garantendo la sinergia e la coerenza con strategia di business e strategia di gestione complessiva dell'ente;
- d. Disclosure, che prevede l'integrazione dei processi attuali di informativa al mercato tramite informazioni quali-quantitative in merito agli aspetti climatici-ambientali.

2.5 *Taxonomy Regulation* e obblighi di *disclosure*

Per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030 e raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, è fondamentale indirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili. L'attuale pandemia di COVID-19 ha rafforzato questa necessità, al fine di rendere le nostre economie, imprese e società ed in particolare i sistemi sanitari, più resistenti agli shock climatici e ambientali.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un linguaggio comune e una chiara definizione di ciò che è "sostenibile" che ha portato alla creazione di un sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, o una "Tassonomia UE" era prevista dal piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile.

La tassonomia dell'UE nasce come sistema di classificazione per stabilire un elenco di attività economiche ecosostenibili e ha l'obiettivo di fornire alle aziende, agli investitori e ai responsabili politici, definizioni appropriate per le quali le attività economiche potranno essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.

Così facendo, dovrebbe creare sicurezza per gli investitori, proteggere gli investitori privati dal greenwashing, aiutare le aziende a diventare più rispettose del clima, mitigare la frammentazione del mercato e aiutare a spostare gli investimenti dove sono più necessari, aiutando l'UE ad aumentare gli investimenti sostenibili e ad attuare il Green Deal europeo.

A integrazione del regolamento sulla tassonomia, la Commissione Europea doveva elaborare l'elenco effettivo delle attività sostenibili dal punto di vista ambientale definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale mediante atti delegati. Un primo atto delegato sulle attività sostenibili per gli obiettivi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici è stato approvato in linea di principio il 21 aprile 2021 e adottato formalmente il 4 giugno 2021 per l'esame da parte dei colegislatori. Un secondo atto delegato per i restanti obiettivi sarà pubblicato nel 2022. La pubblicazione del primo atto delegato è stata accompagnata dall'adozione di una comunicazione della Commissione su *"Tassonomia dell'UE, rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese, preferenze di sostenibilità e obblighi fiduciari: orientare la finanza verso il Green Deal europeo"* che mirava a trasmettere messaggi chiave su come la finanza sostenibile faciliti l'accesso ai finanziamenti per la transizione. Il 6 luglio 2021 la Commissione ha adottato l'atto delegato che integra l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia per l'esame da parte dei colegislatori. Questo atto delegato specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono divulgare in merito alla proporzione di attività economiche ecosostenibili nelle loro attività, investimenti o attività di prestito. Il framework normativo sul tema è composto da una serie di regolamenti UE che si sono susseguiti nel tempo il cui intento, appunto, è dirigere gli investimenti verso progetti e attività sostenibili.

Di seguito una overview del framework normativo di settore, in forte evoluzione:

- Regolamento (EU) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari:

Il regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari, andando a prevedere obblighi di pubblicazione sui relativi siti web delle politiche sulla suddetta integrazione.

- Regolamento (EU) 2020/852:

L'obiettivo di creare un linguaggio comune e dare una chiara definizione di ciò che è "sostenibile", è concretizzato nella creazione di un sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, oggetto del Regolamento (EU) 2020/852 ("Regolamento Tassonomia dell'UE" o "Tassonomia") relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

La Tassonomia si pone come uno strumento di trasparenza solido, basato su criteri scientifici, destinato alle imprese e agli investitori, e introduce criteri di prestazione chiari al fine di stabilire quali attività apportino un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal. Questi criteri pongono le basi per l'utilizzo di un linguaggio comune che consente a imprese e investitori, da un lato, di comunicare le proprie attività verdi con maggiore credibilità e, dall'altro, li aiuta a orientarsi nella transizione in corso.

Il regolamento declina sei obiettivi ambientali e conferisce alla Commissione Europea il mandato di fornire, mediante atti delegati, i criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a tali obiettivi, orientando le imprese, gli investitori e i partecipanti ai mercati finanziari a stabilire adeguatamente quali attività possono essere considerate ecosostenibili.

In particolare, gli obiettivi sono:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il regolamento integra il Regolamento (EU) 2019/2088, prevedendo l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni in merito agli investimenti sostenibili, soprattutto in merito al "Principio di non causare danni significativi".

Inoltre, il regolamento integra gli obblighi di trasparenza, già previsti dal regolamento 2088, con obblighi di disclosure (di cui al Reg 2020/852), prevedendone ad esempio la pubblicazione sui siti web degli operatori.

- Advice to the Commission EBA del 01/03/21 (EBA/Rep/2021/03)

In risposta al regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia), che impone a tutte le imprese soggette a obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sull'informativa non finanziaria (NFRD) di divulgare informazioni su come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale, nel settembre 2020 la Commissione ha inviato una call for advice sugli indicatori chiave di performance (KPI) e sulle metodologie di disclosure delle informazioni richieste (ex art. 8 del regolamento sulla tassonomia) a enti creditizi e imprese di investimento.

A Marzo 2021, l'EBA ha pubblicato la sua risposta alla call for advice, proponendo i KPI e la relativa metodologia per la disclosure su come e in che misura le attività delle istituzioni creditizie e delle società di investimento siano ambientalmente sostenibili in conformità con il Regolamento sulla tassonomia.

L'EBA fornisce anche il proprio parere in merito alle informazioni qualitative che gli istituti dovrebbero divulgare e sulle raccomandazioni politiche alla Commissione, al fine di facilitare la trasparenza e la divulgazione da parte degli istituti, includendo una valutazione dei costi di attuazione e della copertura dei KPI e delle informazioni proposte.

Nella stessa sede è stata evidenziata l'importanza del coefficiente di attivi verdi (green asset ratio, GAR), come principale KPI per gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa, che indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi. Il GAR dovrebbe riferirsi all'attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla tassonomia. Green Asset Ratio (GAR) viene proposto come elemento chiave per capire in che misura le Istituzioni stiano raggiungendo gli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi.

- Atto Delegato CE 2021/4987 (a integrazione dell'articolo 8 della Tassonomia)

La prima serie di criteri di vaglio tecnico, volti a definire le attività che contribuiscono in modo sostanziale ai primi due obiettivi ambientali, ossia adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei cambiamenti climatici, è delineata nell'Atto delegato adottato dalla Commissione Europea ad integrazione dell'Art. 8 della Tassonomia, riguardante la Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.

L'articolo 8 infatti, introduce obblighi di disclosure per istituti finanziari, gestori di attivi, imprese di investimento e società di assicurazione/riassicurazione in merito alle prestazioni ambientali dei loro attivi e delle loro attività economiche, dando mandato alla Commissione di definirne precisamente contenuto e forma di presentazione attraverso atti delegati.

L'atto delegato specifica agli operatori gli indicatori fondamentali di prestazione, il contenuto e la presentazione delle informazioni che i soggetti interessati devono comunicare riguardo alle loro attività commerciali, di investimento o prestito allineate alla tassonomia UE, nonché la metodologia da rispettare per tale informativa.

L'atto delegato è un documento in divenire, che continuerà a evolvere nel tempo alla luce degli sviluppi e del progresso tecnologico. I criteri saranno riesaminati periodicamente, in modo da potervi aggiungere via via nuovi settori e attività, comprese attività di transizione e altre attività abilitanti.

Negli allegati all'atto delegato, vengono forniti nel dettaglio i contenuti e le metodologie di calcolo dei KPI previsti a seconda della tipologia di operatore. In particolare:

- Imprese non finanziarie: Allegato I & II
- Gestori di attività finanziarie: Allegato III, IV & XI
- Enti creditizi: Allegato V, VI & XI
- Imprese di investimento: Allegato VII, VIII & XI
- Imprese di assicurazione e di riassicurazione: Allegato IX, X & XI.

2.6 EU Banking Package: proposte di modifica del framework prudenziale definito dal Reg. EU 575/2013 (CRR) e dalla Direttiva EU 36/2013 (CRD)

Il 27 ottobre 2021 è stato pubblicato dalle Autorità europee la proposta di modifica del Reg. EU 575/2013 (CRR), in vigore a partire dal 01 gennaio 2025, e della Direttiva EU 36/2013 (CRD), rispettivamente "CRR 3" e "CRD 6". Tali proposte includono, tra gli altri, requisiti atti a rafforzare il framework prudenziale ESG e promuovere una più ampia strategia orientata alla finanza sostenibile a livello europeo, anche in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* e dell'Agenda 2030. In tale contesto, è stata rinnovata la volontà di promuovere una strategia dedicata a finanziare la transizione verso un'economia sostenibile a livello europeo (*Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*), definita in coerenza con le iniziative e gli obiettivi ad oggi promossi e sui report del *Technical Expert Group on Sustainable Finance*.

In merito alle proposte di modifica di CRR / CRD, alcuni dei principali requisiti prevedono:

- l'inclusione delle esposizioni ai rischi ESG tra gli elementi oggetto di sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie, a partire dal 01 gennaio 2025;
- la preparazione entro giugno 2023 da parte dell'EBA di una relazione circa la potenziale integrazione di un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali;
- l'integrazione dei rischi ESG su orizzonti di breve, medio e lungo periodo in strategie e processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della *governance* nonché la predisposizione di Piani d'Azione concreti per la gestione degli impatti derivanti dai rischi ESG attuali e prospettici;
- la redazione da parte dell'Autorità Bancaria Europea di criteri per l'identificazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi ESG nonché di linee guida dedicate per l'inclusione omogenea dei rischi ESG in tale processo nonché la definizione di metodologie standard per effettuare gli stress test su tali tipologie di rischio.